



COMMISSARIO UNICO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI ALL' ADEGUAMENTO
ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE

ATTO DISPOSITIVO NR. 1265

Roma, 01/12/2023

OGGETTO: SENTENZA DELLA C.G.U.E. PER LA CAUSA C-196/13. - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 242 DEL D.LGS. 152/2006 RIFERITA AL SITO DI EX DISCARICA IN LOCALITÀ "Marinella" NEL COMUNE DI **PIZZO CALABRO (VV)**, SITUATA NELLA REGIONE CALABRIA.

PREMESSO che con le Delibere del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017, del 22 novembre 2017 e dell'11 giugno 2019, il Generale B. Giuseppe Vadalà dell'Arma dei Carabinieri, è stato nominato Commissario straordinario, poi Commissario Unico, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa sulle discariche, per complessivi 81 siti oggetto della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 2 dicembre 2014, tra cui è ricompresa la discarica sita nel Comune di Pizzo Calabro località Marinella.

VISTO il decreto legislativo n. 152/2006, con particolare riferimento all'articolo 240 nella parte in cui specifica gli interventi da porre in essere per le caratteristiche del sito considerato.

CONSIDERATO che con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, nella causa C-196/13, la Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza del 26 aprile 2007 nella causa C-135/05, e venendo meno agli obblighi di cui all'articolo 260, paragrafo 1, del TFUE, è stata condannata a versare alla Commissione europea, a partire dal giorno della pronuncia e fino alla data di esecuzione della citata sentenza C-135/05, una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre, in un importo iniziale fissato in euro 42.800.000, dal quale saranno detratti euro 400.000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi, ed euro 200.000 per ogni altra discarica contenente rifiuti non pericolosi, messe a norma conformemente alla medesima sentenza.

CONSIDERATO che la discarica sita nel Comune di Pizzo Calabro località Marinella interessata dalla sopra citata sentenza.

CONSIDERATO che con nota SG-Grefe (2014) D/19444 del 17 dicembre 2014 e nota SG-Grefe (2014) D/19757 del 19 dicembre 2014, la Commissione ha comunicato alla Repubblica italiana i dati e le informazioni da

trasmettere ai fini della quantificazione delle penalità semestrali di cui alla sopra citata sentenza.

CONSIDERATO

che con nota SG-Grefe(2014)D/7992 del 13 luglio 2015 avente ad oggetto " *notifica dell'ingiunzione di pagamento della penalità a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13*" la Commissione europea ha ulteriormente indicato i requisiti che occorre soddisfare per dimostrare l'avvenuta messa a norma delle discariche interessate dalla sentenza ed in particolare:

- i) Assicurare che nei siti in questione non siano più depositati rifiuti;
- ii) Catalogare e identificare i rifiuti pericolosi (per quanto riguarda le 14 discariche, tra le 198 suddette, che contengono rifiuti pericolosi);
- iii) Attuare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti presenti nei siti non mettano in pericolo la salute dell'uomo e l'ambiente.

Pertanto, sarà necessario svolgere analisi per verificare se i rifiuti (pericolosi o non pericolosi) abbiano contaminato il sito e se sia dunque necessario effettuare, secondo quanto prevede la pertinente normativa italiana, una "messa in sicurezza" (come definita dalle lettere m) e o) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/20061) e/o una "bonifica" (come definita dalla lettera p) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/20062) e/o un "ripristino" (come definito dalla lettera q) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/20063) e, all'occorrenza, avviare e ultimare tali lavori di "messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino". Spetta alle competenti autorità italiane stabilire, conformemente alla pertinente normativa italiana, quali delle misure sopraelencate ("messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino") debbano essere attuate con riferimento a ciascun sito. Inoltre, spetta alle competenti autorità italiane stabilire se la rimozione dei rifiuti (o di parte di essi) sia necessaria per proteggere la salute umana e l'ambiente, ma resta inteso che, qualora le competenti autorità italiane decidano di non rimuovere tutti i rifiuti, esse devono tuttavia attuare misure di contenimento e/o isolamento che siano sufficienti per assicurare che i rifiuti presenti in tali siti non mettano in pericolo la salute umana e l'ambiente.

CONSIDERATO

che nelle recenti riunioni avvenute tra ottobre e novembre 2023 la Commissione europea ha ulteriormente indicato la necessità che la richiesta di espunzione dalla procedura di infrazione deve includere un'analisi completa della contaminazione (suolo e acqua), una chiara spiegazione della bonifica della contaminazione e garanzie che sia escluso qualsiasi rischio di contaminazione futura;

CONSIDERATO

che nel corso degli anni precedenti al Commissariamento (2009-2017) sono state effettuate attività di indagini ambientali, caratterizzazione e successivi studi di sostenibilità delle proposte di bonifica e/o messa in sicurezza dell'area;

CONSIDERATA l'Ordinanza del Sindaco nr. 42 del 1991 in cui viene autorizzata la discarica in via eccezionale e temporanea per i rifiuti solidi urbani provenienti dal Comune di Pizzo;

CONSIDERATO che in data 8 maggio 1997 il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Reggio Calabria ha effettuato un sequestro penale della discarica in quanto priva di autorizzazione all'esercizio e per mancanza dei requisiti di sicurezza;

TENUTO CONTO del piano di caratterizzazione effettuato in data 5 giugno 2009;

TENUTO CONTO dei risultati della caratterizzazione del 12 settembre 2009;

TENUTO CONTO dell'analisi di rischio del 27 gennaio 2010;

CONSIDERATO che nel 2014 è stato elaborato un primo progetto preliminare di messa in sicurezza permanente;

TENUTO CONTO della DDG dipartimento dell'ambiente della Regione Calabria nr. 9083 del 25/07/2014;

CONSIDERATO che nel 2014 la SAT (Struttura di Assistenza Tecnica) del Ministero dell'Ambiente ha richiesto di valutare anche la rimozione dei rifiuti quantificando la spesa economica e richiedendo indagini integrative;

TENUTO CONTO dei risultati delle indagini integrative richieste dalla SAT presso il Ministero dell'Ambiente;

CONSIDERATO che nel 2014 e 2015 sono state effettuate varie valutazioni per scegliere la migliore soluzione possibile;

TENUTO CONTO dell'urgenza di rimuovere prontamente una quota parte del corpo rifiuti non distante dalla foce del fiume Angitola, immediatamente prima della battigia;

ALLA LUCE della necessità di evitare la possibile diffusione di rifiuti in mare, anche tenendo conto della vicinanza con la foce del fiume Angitola;

CONSIDERATA la consegna d'urgenza dei lavori di rimozione e smaltimento dei rifiuti collocati in area a rischio di esondazione;

TENUTO CONTO della nota di prot. n. 3772 del 22/02/2022 contenente il verbale di consegna d'urgenza dei lavori, il verbale di ultimazione dei lavori, la contabilità finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione;

VISTA la nota del Comune di Pizzo Calabro del 30/06/2021 contenente la relazione sulle attività di rimozione e smaltimento effettuate e del certificato di regolare esecuzione **(All. 1)**;

VISTI il riepilogo dei formulari smaltiti per un totale di 1.830, 82 tonnellate **(All. 2)** e la copia dei formulari dei rifiuti veri e propri **(All. 2 bis)**;

VISTE le relazioni sulle indagini integrative redatte a giugno 2021 contenenti carotaggi, stratigrafie, campionamenti e relativi rapporti di prova da cui si evince che le acque sotterranee non sono contaminate e che il

- materiale sabbioso frammisto ai rifiuti rispetta, in un quadro generale, i limiti del test di cessione di cui al D.M. 5/2/1998 **(All. 3)**;
- VISTE le integrazioni sulle ulteriori indagini effettuate a settembre 2021 contenenti carotaggi, stratigrafie, campionamenti e relativi rapporti di prova da cui si evince che le acque sotterranee non sono contaminate e che il rifiuto presente in sito rispetta, in un quadro generale, i limiti del test di cessione di cui al D.M. 5/2/1998 e non è quindi in grado di rilasciare sostanze nell'ambiente **(All. 4)**;
- VISTA la nota 8/15-155 del 12 ottobre 2021 della Struttura Commissariale con cui viene convocata una riunione tecnica operativa per individuare la migliore soluzione tecnica per il corretto smaltimento del cosiddetto "sopra vaglio" **(All. 5)**;
- VISTA la relazione prodotta dai progettisti in cui si evidenziano le diverse risultanze emerse dalle più recenti indagini integrative (e in particolare l'origine naturale della presenza del parametro *Manganese* nelle acque sotterranee, presente nelle aree esterne sia a monte che a valle) e le due possibili opzioni progettuali di risoluzione **(All. 6)**;
- VISTA la nota 8/15-174 del 28 giugno 2022 inviata dalla Struttura Commissariale e relativa alla convocazione di specifica riunione tecnico operativa preventiva alla conferenza dei servizi **(All. 7)**;
- VISTA la nota 8/15-179 del 02 agosto 2022 inviata dalla Struttura Commissariale e relativa alla convocazione della conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto di bonifica **(All. 8)**;
- VISTO il **parere favorevole** all'approvazione del "Progetto di bonifica" da parte dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, inviato con nota protocollo 41538 del 06.09.2022 **(All. 9)**;
- VISTA la nota di protocollo 0022438 inviata dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina in cui l'autorità marittima "*...non ravvisa motivi ostativi alla realizzazione dei lavori...*" di bonifica **(All. 10)**;
- VISTA la nota 0025233 inviata da ARPACAL contenente **parere positivo con osservazioni** all'approvazione del "Progetto di bonifica dell'ex discarica" **(All. 11)**;
- VISTO il **parere favorevole** all'approvazione del progetto di bonifica da parte della Sovrintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura **(All. 12)**;
- VISTA la nota 8/15-180 dell'08 settembre 2022, inviata dalla Struttura Commissariale, recante "esito della conferenza dei servizi per approvazione progetto di bonifica" **(All. 13)**;
- VISTO l'atto dispositivo Commissariale nr. 717 dell'08 settembre 2022 **(All. 14)**;

TENUTO CONTO dei rapporti di verifica con cui la società JBPS Engineering & Consulting srl ha esaminato la idoneità del progetto definitivo per la successiva fase di progettazione esecutiva;

VISTI gli elaborati revisionati, sulla base delle interlocuzioni avute tra i progettisti ed il verificatore, del 'Progetto esecutivo dell'intervento di Bonifica e messa in sicurezza dell'ex discarica sita in località Marinella nel Comune di Pizzo (VV)' ed in particolare l'elaborato 'Relazione Generale' **(All. 15)**;

VISTO il rapporto finale relativo alla verifica del progetto esecutivo da cui emerge che "... non sono necessarie modifiche o integrazioni o chiarimenti" e dunque il progetto è pronto per essere immediatamente eseguito **(All. 16)**;

TENUTO CONTO della procedura di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzata ad individuare l'aggiudicatario per l'esecuzione dei lavori di bonifica della discarica;

TENUTO CONTO dell'aggiudicazione della gara pubblica da parte dell'operatore economico 'Serveco S.r.l.';

VISTA la nota 8/15-205 del 31 agosto 2023 inviata dalla Struttura Commissariale con cui si organizzano i servizi tecnici di direzione lavori e si appresta la consegna del cantiere **(All. 17)**;

ALLA LUCE della consegna del cantiere e dell'inizio delle lavorazioni;

TENUTO CONTO dei periodici sopralluoghi effettuati dalla Struttura Commissariale unitamente alla direzione dei lavori, al RUP e al Direttore Tecnico di Serveco S.r.l.;

ALLA LUCE della qualità del cosiddetto "sotto vaglio" ovvero il materiale sabbioso di terreno precedentemente a contatto con i rifiuti ma successivamente selezionato, vagliato ed analizzato;

ALLA LUCE delle operazioni effettuate sul cosiddetto "sopra vaglio" ovvero i rifiuti distinti e selezionati per categoria e caratteristiche merceologiche, appositamente vagliati e/o stoccati e/o trasportati e/o smaltiti;

VISTA la 'Relazione tecnica di giudizio sulle indagini ambientali finalizzati alla ricostruzione dello stato qualitativo ambientale del suolo e delle acque sotterranee e all'efficacia degli interventi progettati di bonifica' con cui viene effettuata una sintesi dei dati tecnici relativi ai campionamenti prima, durante e dopo i lavori sulle matrici ambientali nella quale si evidenzia che in fase di caratterizzazione per quanto al suolo e sottosuolo "tutti i campioni prelevati in adiacenza e al di sotto del corpo rifiuti hanno concentrazioni conformi ai limiti di riferimento ovvero il terreno naturale non ha subito una contaminazione a causa della presenza dei rifiuti. Fanno eccezione i superamenti del parametro Fitofarmaci nel punto C15 e del

*parametro Zinco nel punto C16” che per quanto riguarda le acque sotterranee “Nel complesso le acque sotterranee non hanno subito contaminazione dalla presenza dei rifiuti.”. Inoltre, in merito alla fase di collaudo degli interventi, la suddetta relazione riporta che “I risultati delle determinazioni analitiche confrontati con i limiti di legge di riferimento mostrano il **pieno rispetto e raggiungimento degli obiettivi e degli standard** di qualità e protezione ambientale stabiliti dalla norma **per la matrice ambientale suolo e sottosuolo**. La stessa attività di indagine in fase di collaudo è stata condotta per la matrice acque sotterranee, ancorché risultata non contaminata nella fase di caratterizzazione. I risultati delle determinazioni analitiche confrontati con i limiti di legge di riferimento mostrano il **pieno rispetto e raggiungimento degli obiettivi e degli standard** di qualità e protezione ambientale stabiliti dalla norma **per la matrice ambientale acque sotterranee” (All. 18);***

VISTA

la ‘Relazione sulla conclusione al 30.11.2023’ redatta e firmata congiuntamente dal Direttore dei Lavori arch. Anna Mandia e dal Responsabile Unico del Procedimento Arch. Nicola Donato che nella conclusione evidenzia “...Con le opere di **eliminazione dei rifiuti dal corpo discarica**, tenuto conto dei dati rilevati dal piano di campionamento effettuato in corso d’opera, in base ai criteri di isolamento del corpo dei rifiuti dalle matrici ambientali richiamati dal D.Lgs. 36/2003 si è sostanzialmente conclusa la fase di bonifica che prevede l’eliminazione del rischio ambientale, così come definita dalla lettera p) dell’art. 240 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii, del sito, con l’eliminazione dell’inquinamento delle matrici ambientali e riconducendo le concentrazioni delle sostanze inquinanti in suolo, sottosuolo, acque sotterranee e superficiali, entro i valori soglia di contaminazione **(All.19);**

VISTI

i documenti a testimonianza del corretto trasporto e smaltimento dei rifiuti, a seguito di scavo, selezione e vagliatura, in particolare il formulario rifiuti **(All. 20);**

VISTI

i rapporti di prova relativi ai campionamenti effettuati sulla matrice suolo superficiale e suolo profondo, a diverse profondità e in diversi punti in aree perimetrali alla discarica, da cui si evince che tutti gli analiti rientrano nei limiti previsti dai valori soglia, dunque non compare alcun elemento di contaminazione **(All. 21)** e i rapporti di prova relativi ai campionamenti effettuati sulla matrice acque sotterranee che mostrano il rispetto dei limiti previsti dai valori soglia **(All. 22);**

CONSIDERATO

quanto richiesto nella comunicazione ref. Ares (2022)9421221 del 09/02/2022 nel modulo chiamato “Allegato 3 check list” e debitamente compilato dalla scrivente Struttura Commissariale al fine

di elencare in modo schematico le questioni afferenti al sito in questione **(All. 23)**;

DATO ATTO CHE per l'ex discarica del Comune di *Pizzo Calabro*:

- i) Nel sito non vengono più depositati rifiuti ed inoltre è presente una recinzione lungo il perimetro dell'area di ex discarica utile ad impedirne l'accesso;
- ii) Al sito è attualmente associata una sanzione come ex discarica di rifiuti non pericolosi, né sono stati rinvenuti **rifiuti pericolosi**;
- iii) È stato effettuato un primo intervento di rimozione rifiuti (nel 2020) seguito da un intervento di bonifica tramite rimozione dei rifiuti mediante scavo, vagliatura, cernita, trattamento e smaltimento (nel 2023).

VALUTATO CHE alla luce di quanto sopra e, in particolare, secondo quanto emerso dalla 'Relazione sulla conclusione al 30.11.2023' l'intervento costituisce bonifica dell'area ed assicura la salvaguardia della salute dell'uomo e dell'ambiente, avendo eliminato fisicamente la fonte primaria di contaminazione ed avendo la contestuale garanzia di escludere qualsiasi rischio di contaminazione futura

DETERMINO

la chiusura del procedimento ai sensi dell'articolo 242 del d. lgs. 152/2006

IL COMMISSARIO
(*Gen. B. CC Giuseppe Vadalà*)

SUBCOMMISSARIO
(*Ten. Col. Nino Tarantino*)